

**PROTOCOLLO D'INTESA****FRA**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, via Fornovo n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

E

La Regione Veneto (di seguito denominata Regione) con sede in _____,
(C.F. _____), rappresentata da _____,
in qualità di _____;

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che le Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;



- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;

- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;

- in particolare, la linea di intervento n. 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del richiamato Programma di Azione;

CONSIDERATO

- che con DPCM 12 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 29 gennaio 2019 al n. 231, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2019, sono state ripartite le risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018;

- che l'art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un ammontare di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

- che con decreto n. 669 in data 28 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio 2019 al n. 1-108, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2018;

- che con decreto direttoriale del 4 aprile 2019 n. 138, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 aprile 2019 al n. 1-868, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, nonché l'elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento nazionale, ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 669 del 28 dicembre 2018;

- che con il decreto direttoriale del 5 aprile 2019 n. 139, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 aprile 2019 al n. 1-869, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal D.D.G. 138/2019, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);

- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- che la proposta della Regione Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato D.D.G. n. 138/2019 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della Regione corrisponde complessivamente ad euro 1.280.000,00;



- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

VISTI ANCHE

- la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di stabilità 2019)”;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 1;

- che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 31/01/2019, registrato dall’U.C.B. in data del 08/02/2019 al n. 34, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2019, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, che ha determinato l’istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;

- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante “individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni generali”, registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n. 2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018;

- infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e durata del protocollo)

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale



1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ammessa a finanziamento dall'articolo 1 del decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019 citato in premessa, come individuata nell'elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.

2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del 28 dicembre 2018.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto previsto al punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo. L'avvio delle attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di interlocuzione, restando, tuttavia, a carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente approvata.

2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5 del presente protocollo, la variazione delle attività previste nel piano progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul contributo nazionale. In particolare, si richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.



3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi sei mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto, corredata della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

Articolo 4

(Commissione di Verifica)

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:
 - a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
 - b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
 - c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

Articolo 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a euro 1.280.000,00 (unmilione duecento ottanta mila/00), così come specificato nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 139 del 5 aprile 2019 citato in premessa.
2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 "Fondo per le non autosufficienze".
4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
 - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
 - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
 - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti territoriali.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura quali personale, locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell'Ambito, etc.;
- ammortamento di beni esistenti.



Articolo 6**(Modalità di liquidazione)**

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 28 dicembre 2018, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria recante CUP (Codice Unico di Progetto) **II9E19000250005**, secondo la seguente modalità:

a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell'avvenuta ricezione dei fondi;

b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e a seguito della verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività.

c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente protocollo, a consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione, nonché della relazione conclusiva delle attività svolte, corredata della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

D'intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la rendicontazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori.

3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7**(Inadempimenti e penali)**

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;

b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.



3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8

(Responsabilità)

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9

(Efficacia e modifiche)

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la dott.ssa Stefania Laudisio, dirigente della Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero.

Articolo 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.

Roma, lì _____

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale



e55f22a5



Regione Veneto

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione Generale per la lotta
alla povertà e per la
programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

